

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio figurativo consistente nella raffigurazione di un cane per prodotti delle classi 16, 18 e 25 — marchio comunitario n. 339 218.

Decisione del Dipartimento Marchi e registro: rifiuto della domanda volta alla restituito in integrum.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto dell'appello.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 47 del regolamento n. 40/94 ⁽¹⁾ in quanto il rinnovo è consentito non solo al titolare del marchio o al suo rappresentante incaricato; la commissione di ricorso ha commesso errori di diritto e di valutazione dei fatti ritenendo che la ricorrente ed i suoi rappresentanti autorizzati non avessero prestato la diligenza dovuta in tali circostanze; la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che la ricorrente avesse mancato di diligenza nell'incaricare la Computer Patent Annuities Limited, un'agenzia di rinnovo dei marchi, per il rinnovo dei propri marchi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1).

Ricorso proposto il 13 maggio 2008 — infeuropa/Commissione

(Causa T-188/08)

(2008/C 171/91)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: infeuropa SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: O. Mader, lawyer)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che la Commissione europea ha omesso di annullare la decisione che aggiudica i contratti quadro con riferimento alla gara di appalto AD/026/06 dell'UAMI per servizi di consulenza, revisione e studi,
- Dichiarare che la Commissione europea ha omesso di portare a termine gli specifici contratti conclusi secondo i detti contratti quadro
- Condannare la Commissione europea a pagare la somma di EUR 33 950 maggiorata degli interessi del 4 %, sull'importo di EUR 33 050 a decorrere dal 19 dicembre 2006, nonché interessi al 4 % sull'importo di EUR 2 900 a partire dal 14 dicembre 2007 e rispettivamente interessi dell'8 % sull'importo di EUR 35 950 a decorrere dalla data della sentenza.
- Condannare la Commissione europea a pagare alla ricorrente l'importo di EUR 646 631,27 maggiorati degli interessi del

4 % a decorrere dal 14 maggio 2008, e rispettivamente, dell'8 % sul detto importo a partire dalla data della sentenza.

- Ordinare alla Commissione europea di produrre taluni documenti, relativi alla valutazione dell'offerta della ricorrente.
- Condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente vuol sentire dichiarare che la Commissione ha omesso di annullare la decisione adottata dall'UAMI Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno che aggiudica i contratti quadro multipli a seguito della gara d'appalto AO/026/06 dell'UAMI relativi a E-Alicante, servizi di consulenza, revisione contabile e studi ⁽¹⁾ e che ha omesso di portare a termine gli specifici contratti.

I motivi e principali argomenti dedotti dalla ricorrente sono identici a quelli svolti nella causa T-176/08 infeuropa/Commissione.

⁽¹⁾ GU 2006 S 210-223510.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 7 maggio 2008 — Repubblica federale di Germania e Deutsche Post/Commissione

(Cause riunite T-490/04 e T-493/04) ⁽¹⁾

(2008/C 171/92)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 31 del 5.2.2005.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 maggio 2008 — Fränkischer Weinbauverband/UAMI (marchio tridimensionale «Bocksbeutel»)

(Causa T-180/06) ⁽¹⁾

(2008/C 171/93)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 212 del 2.9.2006.